



Roma, 28 marzo 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 55

Oggetto: Riforma fiscale – D.Lgs. n. 33 del 24 marzo 2025 – Testo Unico in materia di versamenti e riscossione -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 12-2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 12 – 2025

Oggetto: Riforma fiscale – D. Lgs. n. 33 del 24 marzo 2025 – Testo Unico in materia di versamenti e riscossione –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2025 – S. O. n. 8 – è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 33 del 24 marzo 2025, recante il Testo Unico in materia di versamenti e riscossione.

Le norme di cui al D. Lgs. n. 110 del 29 luglio 2024 – *vedasi Circolare LND n. 20 del 20 agosto 2024* – recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, unitamente a quelle sui versamenti delle imposte, sono state raccolte nel Testo Unico in oggetto le cui disposizioni, per effetto dell'art. 243 dello stesso T. U., si applicano dal 1° gennaio 2026.

Il T. U. consta di 243 articoli. Si riportano, anche se già trattate nella citata Circolare LND n. 20/2024, alcune delle disposizioni che più possono interessare le ASD/SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 1 – Le imposte sono riscosse con versamenti diretti del contribuente, del sostituto d'imposta e del responsabile d'imposta e/o con ritenute dirette.

Art. 5 – I versamenti vanno eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Art. 8 – Termini di versamento delle ritenute: entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle ritenute. I termini che scadono di sabato e nei giorni festivi sono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 11 – Gli adempimenti fiscali ed i versamenti in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto possono essere eseguiti entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione.

Art. 14 – I pagamenti possono essere eseguiti anche mediante carte di debito, credito, prepagate, assegni bancari e circolari.

Capo II – Ritenute alla fonte

Artt. 33 e 34 - Le ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sono effettuate all'atto del pagamento sulla parte imponibile del reddito.

Art. 38 – Le ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo si applicano con l'aliquota del 20%, mentre per i non residenti l'aliquota è del 30% a titolo d'imposta.

Art. 45, comma 2 – Ritenute su premi e vincite: aliquota 10% vincite lotterie; 20% per premi Radio-TV e competizioni sportive.

Comma 9: sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-quater del D. Lgs. n. 36/20212 – premi versati agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche - dalla data del 29 febbraio 2024 non si applicano le ritenute alla fonte di cui al comma 2, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite al medesimo soggetto nel medesimo periodo d'imposta non supera l'importo di 300,00 euro. Se l'ammontare è superiore a 300,00 euro, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

Ritenute sui redditi di capitale

Art. 48 e 55 – Ritenute a titolo d'imposta del 26% sugli interessi di conti bancari e sui dividendi.

Titolo III – Rimborsi

Art. 87 – Divieto anatocismo – Gli interessi previsti per i rimborsi non producono interessi.

Titolo IV – Riscossione mediante ruolo

Art. 94 – Le imposte non ancora definitive sono iscritte, dopo la notifica degli avvisi di accertamento, per 1/3 dell'ammontare corrispondente agli imponibili/maggiori imponibili.

Art. 105 – Dilazioni di pagamento delle somme iscritte a ruolo:

Comma 1 – Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea difficoltà economica-finanziaria, l'A/E concede la ripartizione delle somme di importo inferiore a 120 mila euro fino ad un massimo di 84 rate per le richieste presentate per gli anni 2025 e 2026; fino ad un massimo di 96 rate per

le richieste presentate per gli anni 2027 e 2028 e fino a 108 rate per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029.

Comma 2 – Se il contribuente **documenta** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l'A/E concede per le somme sopra i 120 mila euro fino a 120 rate mensili e per le somme fino a 120 mila euro: da 85 a 120 rate per gli anni 2025 e 2026, da 97 a 120 rate per gli anni 2027 e 2028 e da 109 a 120 rate per l'anno 2029.

Artt. 114/115 – Responsabilità solidale per IRES e IRPEF. Se il presupposto dell'imposta si verifica unitamente a più soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento delle imposte, interessi e sanzioni iscritti a ruolo, salvo rivalsa.

Art. 116 – Quando il sostituto d'imposta viene iscritto a ruolo per imposte, sanzioni e interessi relativi a redditi sui quali **non** ha effettuato né la ritenuta né i relativi versamenti, il sostituto è obbligato in solido.

Titolo VI – Riscossione coattiva

Artt. 145/146- Per la riscossione delle somme non pagate, l'Agente della riscossione procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella esattoriale.

Art.160 – Astensione dal pignoramento quando è dimostrato che i beni appartengono a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo.

Art. 170 – espropriazione presso terzi - Salvo che per i crediti pensionistici, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore v/terzi contiene l'ordine a terzi di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione.

Art. 171 – Le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro/impiego, possono essere pignorate in misura pari a 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro e in misura pari a 1/7 per importi superiori a 2.500,00 euro e non superiori a 5.000,00 euro.

Art. 211 – Le quote affidate all'Agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, sono automaticamente disaccantonate e restituite agli enti creditori i quali – art. 213 – fino alla prescrizione del diritto di credito possono gestire direttamente la riscossione o affidarla ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 446/1997 o riaffidarli all'Agenzia delle Entrate Riscossione per due anni.

Art. 243 – Le disposizioni del T.U. si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.